

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

## INTROITI SANZIONI PRESCRIZIONI ASSEVERATE: NOVITÀ PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 29 dicembre 2025 n. 11 – Disposizioni collegate alla legge regionale stabilità per il 2026 (Burer n. 325 del 29 dicembre 2025)

L'art. 10 della legge regionale in epigrafe introduce importanti novità relativamente all'utilizzo da parte di Arpae Emilia-Romagna degli importi arretrati delle sanzioni pecuniarie correlate alla procedura estintiva delle prescrizioni ambientali asseverate previste dalla parte VI bis del Dlgs 152/2006. La vicenda è complessa ma di significativo impatto per le entrate finanziarie dell'Agenzia e merita di essere sinteticamente ricostruita. L'art. 26 bis del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, novellando l'art. 318 quater del testo unico ambientale, aveva fornito l'indicazione che i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui si discute fossero destinati all'entrata del bilancio dello Stato, senza tuttavia prevedere alcuna indicazione specifica in merito all'assegnazione e alla gestione delle consistenti risorse finanziarie incamerate precedentemente all'entrata in vigore della norma in questione come utili non disponibili dai vari enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa). I dati finanziari contabilizzati a bilancio riferiti ad Arpae Emilia-Romagna ammontano a complessivi 9 milioni di euro.

La recente legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2025 interviene pertanto su questa problematica, in maniera peraltro analoga a quanto già fatto dalla Regione Piemonte tramite la legge regionale n. 24/2024. In sostanza viene previsto che le somme introitate dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna sino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 36/2022, possono essere utilizzate da Arpae e destinate per finalità di potenziamento delle proprie attività di controllo e verifica ambientale. È bene precisare che la disposizione regionale in questione non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per le finanze

pubbliche, in quanto si tratta di importi provenienti da soggetti privati già incassati e finora accantonati come utili portati a nuovo nei bilanci dell'Agenzia.

## INSTALLAZIONE DI APPARATI RADIOELETTRICI: PUBBLICATO NUOVO DECRETO

Decreto del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 472 del 23 dicembre 2025, [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)

Emanato dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il ministro delle Imprese e del made in Italy il decreto che modifica il precedente provvedimento del 14 ottobre 2016 relativo al tariffario nazionale per l'installazione degli impianti radioelettrici. Il nuovo decreto definisce il contributo alle spese per il rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli sugli apparati radioelettrici e ne aggiorna l'allegato, parte integrante del medesimo decreto, recante il tariffario nazionale. Il decreto, pubblicato sul sito web del Ministero in data 8 gennaio 2026, è entrato in vigore con decorrenza 9 gennaio 2026. Per tutti i pareri resi dalle Agenzie ambientali a partire dalla data di entrata in vigore valgono le nuove tariffe, indipendentemente da quando è stata depositata l'istanza da parte del gestore.

## EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO: NUOVA DIRETTIVA UE

Direttiva Ue 2026/288 della Commissione del 9 febbraio 2026 (Guue L del 10/02/2026)

Pubblicata la direttiva della Commissione dell'Unione europea che modifica la direttiva 91/676/Cee del Consiglio relativa all'impiego di materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento. La nuova normativa implementa le misure da inserire nei piani d'azione per la protezione dai nitrati che impattano sugli obblighi delle aziende soggette alla disciplina. Attualmente, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno,

compreso quello distribuito dagli animali stessi, non deve superare 170 kg di azoto per ettaro. Con la modifica normativa gli Stati possono autorizzare l'uso di determinati fertilizzanti provenienti da letame animale che sono stati sottoposti a trattamento, in quantità ulteriori fino a un limite aggiuntivo distinto di 80 kg di azoto per ettaro all'anno, rispettando una serie di condizioni indicate nella direttiva stessa. La nuova normativa europea dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2 marzo 2028.

## LINEE GUIDA ISPRA SULL'IMPATTO AMBIENTALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E AGRIVOLTAICI

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in collaborazione con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa), ha pubblicato le Linee guida n. 57/2025 per la redazione degli studi di impatto ambientale (Sia) relativi agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Il documento, redatto con il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), ha come obiettivo la redazione di valutazioni ambientali complete, coerenti e uniformi sull'intero territorio nazionale, coniugando transizione energetica e salvaguardia degli ecosistemi.

Le linee guida indicano in modo dettagliato dieci ambiti ambientali da considerare: biodiversità, suolo e uso del suolo, geologia, acque sotterranee e superficiali, qualità dell'aria e clima, paesaggio e beni culturali, rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici. Per ciascuno di questi ambiti sono definiti parametri, indicatori e metodi di valutazione, oltre alle misure di mitigazione e compensazione da prevedere nelle fasi di cantiere, esercizio e dismissione. Per gli impianti agrivoltaici viene richiesto un piano culturale integrato che assicuri la continuità dell'attività agricola e la tutela del suolo.

Almeno il 70% della superficie interessata deve restare destinato alla produzione agricola, con un limite massimo del 40% di copertura dei moduli fotovoltaici. Sono inoltre incoraggiate pratiche di raccolta delle acque meteoriche, tutela della biodiversità e creazione di habitat multifunzionali. Il documento definisce le regole per la localizzazione degli impianti, in coerenza con le norme nazionali e regionali sulle aree idonee. Viene valorizzato il riuso di aree degradate o compromesse, come cave dismesse, aree industriali o discariche chiuse, raccomandando di evitare suoli agricoli di pregio o zone a elevato valore ecologico o produttivo.

